STATUTO

Capitolo I: Denominazione, sede, oggetto e durata della Società

Art. 1. Denominazione

1. E' costituita una Società per Azioni con la denominazione sociale **"Piteco S.p.A.".**

Art. 2. Sede principale, sedi secondarie e unità locali

1. La Società ha la sua sede in Milano (MI).

2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (per esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato sub 1.

Art. 3. Oggetto

1. La Società ha per oggetto le seguenti attività: lo studio, la progettazione, lo sviluppo, la produzione e l'installazione di software, l'ingegneria di sistemi, la produzione e l'installazione di sistemi di informatica, la produzione e la fornitura di servizi informatici, l'assistenza tecnica nella installazione e nell'utilizzo di prodotti e servizi informatici.

Per il perseguimento di tali scopi la Società acquisterà, sfrutterà e cederà brevetti e diritti d'autore, assumerà mandati quale agente o concessionaria, assumerà e cederà licenze d'uso, acquisterà e venderà hardware, apparecchiature elettroniche e quant'altro serve al completamento dei servizi di informatica, alla loro installazione ed all'allestimento del posto.

2. La Società potrà altresì prestare servizi di elaborazione dei dati e servizi informatici, di ricerca, selezione e formazione del personale (con espressa esclusione di ogni attività di fornitura di lavoro temporaneo, quale disciplinato dalla legge 24 giugno 1977 n. 1969), sia per le società del gruppo a cui appartiene, sia per conto terzi.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà inoltre:

a. Acquistare, tenere in proprietà o in possesso, vendere, permutare, dare, prendere in locazione e sublocare beni immobili, ipotecarli e gravarli di oneri, costruire, mantenere, ampliare e modificare edifici sugli stessi nella misura che risulterà necessaria e conveniente per il raggiungimento dell'oggetto sociale indicato al primo paragrafo di questo articolo.

b. Acquistare merci, articoli e beni mobili utili o necessari per l'attività della società, compresi i veicoli a motore, tenerli in proprietà ovvero in possesso, costituirli in pegno o in ipoteca, venderli o altrimenti alienarli e farne commercio, riscuotendone il prezzo corrispondente o altro corrispettivo.

c. Svolgere ogni altra operazione commerciale e finanziaria in via non prevalente rispetto all'attività principale, concedere fideiussioni e garanzie nell'interesse proprio o di terzi, effettuare investimenti in obbligazioni, azioni e fondi comuni di investimento o in altro modo, trattare in tali titoli e comunque disporre degli stessi in conformità alla vigente disciplina normativa di legge e regolamentare e sempre in via non prevalente rispetto all'attività principale, nonché assumere e cedere partecipazioni al capitale, o altre interessenze, in altre società, consorzi o associazioni temporanee di impresa, sempre in conformità alla vigente disciplina normativa e regolamentare ed in via non prevalente rispetto all'attività principale, ogni qualvolta tutte le descritte operazioni siano attinenti all'oggetto sociale o siano comunque vantaggiose od opportune al fine di conseguire l'oggetto sociale. Resta ferma l'esclusione di tutte le attività finanziarie e fiduciarie riservate ai sensi della legge e dei decreti ministeriali attuativi.

Art. 4. Durata

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea.

Capitolo II: Capitale sociale, Azioni, Identificazione degli Azionisti

Art. 5. Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di Euro 19.242.700,00 (diciannovemilioniduecentoquarantadue-milasettecento) suddiviso in numero 18.391.500 (diciottomilionitrecentonovantunomila-cinquecento) azioni prive del valore nominale.

2. capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

3. L'Assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale in una o più volte, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare di delega.

4. Ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, la Società può deliberare aumenti del capitale sociale con esclusione del diritto d'opzione, nel limite del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle Azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione.

Il Consiglio di Amministrazione del giorno 21/28 luglio 2015, in esecuzione della delega attribuita dall'assemblea dei soci in data 11 maggio 2015, ha deliberato un aumento del capitale sociale per euro 4.993.800, mediante emissione in una o più volte di azioni ordinarie prive di valore nominale, esclusivamente a servizio del rapporto di conversione fissato in sede di emissione del prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie della medesima società in pari data.

Art. 6. Azioni

1. Le azioni sono nominative, indivisibili e possono essere sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-bis e seguenti D. Lgs. 58/1998 ("TUF").

2. Salvo diverse disposizioni dello statuto riservate a categorie speciali di azioni, le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti di partecipazione agli utili, uguali diritti di partecipazione al patrimonio netto risultante dalla liquidazione, e, infine, uguali diritti di voto.

3. Nel caso di emissione di categorie speciali di azioni la delibera di aumento di capitale dovrà definirne il contenuto.

4. Il possesso anche di una sola azione comporta l'adesione al presente statuto ed alle delibere dell'Assemblea prese in conformità alla legge e allo statuto.

Art. 7. Trasferimento delle azioni

1. Le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione *mortis causa*. Il caso di comproprietà è regolato dall'art. 2347 del codice civile. Le azioni possono formare oggetto di pegno, usufrutto, sequestro.

Art. 7-bis. Identificazione degli azionisti

1. La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

2. La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più i soci rappresentanti, almeno la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Consob ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1 del TUF, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa norma inderogabile di legge o di regolamento, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società) tra la Società e i soci richiedenti.

3. La richiesta di identificazione degli azionisti, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, può anche essere parziale, vale a dire limitata all'identificazione degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati e che detengano una partecipazione pari o superiore ad una determinata soglia.

4. La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci senza oneri a loro carico.

Capitolo III: Assemblee

Art. 8. Rappresentatività

1. L'Assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto obbligano i soci anche assenti e dissenzienti.

Art. 9. Convocazione

1. L'assemblea dei soci è convocata dal consiglio di amministrazione presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, l'assemblea potrà essere convocata entro il termine di centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea è convocata nel termine di legge mediante avviso da pubblicarsi sul sito della società e a scelta, ovvero ove necessario e anche per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o sui quotidiani "II Sole 24 Ore" o il "Corriere della Sera" o "Italia Oggi" oppure "MF-Milano Finanza". Nello stesso avviso può indicarsi altro giorno per l'eventuale seconda convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza (nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica) e l'elenco delle materie da trattare nonché le altre menzioni richieste dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Art. 10. Quorum costitutivi e deliberativi

1. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, si tiene in un'unica convocazione, il Consiglio di Amministrazione può tuttavia stabilire, qualora ne ravveda l'opportunità, che l'Assemblea ordinaria si tenga in due convocazioni e l'Assemblea straordinaria in due o tre convocazioni, applicandosi le maggioranze rispettivamente stabilite dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente con riferimento a ciascuno di tali casi.

2. L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze stabilite dalla legge.

Art. 11. Svolgimento: Presidente, segretario, scrutatori e legittimazione a partecipare

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o dal Vice-Presidente, se nominato, ed in caso di loro assenza o impedimento, dalla persona designata a maggioranza dall'assemblea.

2. L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea, nei casi di legge ovvero quanto il presidente lo ritenga opportuno, è redatto da un notaio.

3. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.

Ogni azionista che abbia diritto di intervento all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altri anche non soci, osservando le disposizioni di legge vigenti in materia. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea, stabilire le modalità delle votazioni e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

La società può designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto in assemblea possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine dl giorno. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non sono state conferite istruzioni di voto. I soggetti designati, le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe sono riportati nell'avviso di convocazione dell'assemblea. La notifica alla società della delega per la partecipazione all'assemblea può avvenire anche mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione.

4. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Art. 12. Assemblee speciali

1. Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto ciascun titolare ha diritto di partecipare nell'assemblea speciale di appartenenza. La delibera dell'assemblea straordinaria che stabilisce di emettere particolari categorie di azioni o strumenti finanziari muniti di diritti di voto definisce le regole di funzionamento e le competenze delle assemblee speciali.

Capitolo IV: Organo amministrativo

Art. 13. Consiglio di Amministrazione

1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 5 (cinque) a 11 (undici) membri secondo la determinazione fatta dall'assemblea che ne fissa anche la durata.

2. L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, sempre entro i limiti di cui al precedente comma, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.

3. Gli amministratori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla vigente disciplina normativa e regolamentare;

- almeno 1 (uno) amministratore, in caso di consiglio fino a 7 (sette) membri, ovvero 2 (due) amministratori, in caso di consiglio composto da più di 7 (sette) membri, devono inoltre possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, del TUF (i "Requisiti di Indipendenza").

Art. 14. Nomina del Consiglio di Amministrazione

1. Gli amministratori sono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati in numero non superiore a undici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo, con l'eventuale indicazione del candidato per la presidenza del consiglio.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero la diversa percentuale stabilita o richiamata dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente. La titolarità della quota minima è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, fermo restando che la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione della lista medesima.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni socio, i soci aderenti a un patto parasociale relativo alla società rilevante ai sensi dell'art. 122 TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 TUF e gli altri soggetti tra i quali sussista un rapporto di collegamento anche indiretto ai sensi della normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste, corredate dei curricula professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede della società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.
Le liste saranno, inoltre, soggette alle ulteriori forme di pubblicità e modalità di deposito prescritte dalla disciplina anche regolamentare *pro tempore* vigente.

Le liste che contengano un numero di candidati non superiore a 7 (sette), devono contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore che possieda i Requisiti di Indipendenza; se contenenti un numero di candidati superiore a 7 (sette), devono contenere ed espressamente indicare almeno due amministratori in possesso di tali requisiti.

Ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve altresì includere candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo tale che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (arrotondato per eccesso) dei candidati.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

2. Alla elezione del consiglio di amministrazione si procederà come di seguito precisato:

a) dalla lista che ha ottenuto il relativo maggior numero di voti espressi dagli azionisti verranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;

b) il restante amministratore è tratto dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti (in seguito la "**lista di minoranza**") e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista di cui alla precedente lettera a). Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina del numero minimo di amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza e/o di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, i candidati privi dei requisiti in questione eletti come ultimi in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti saranno sostituiti dai successivi candidati che presentino i requisiti richiesti secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dai candidati non eletti secondo l'ordine progressivo delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, o qualora non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibererà con le maggioranze di legge senza rispettare la precedente procedura, fermo il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi. Fermo restando quanto precede, il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.

3. Gli amministratori durano in carica secondo quanto stabilito dall'assemblea, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori (diversi dall'amministratore tratto dalla lista di minoranza), il consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal collegio sindacale, anche al di fuori delle liste di cui al presente articolo 14, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, fermo il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi e del numero minimo di consiglieri in possesso dei Requisiti di Indipendenza. Gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea e quelli nominati dall'assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

Nel caso in cui venga a mancare l'amministratore tratto dalla lista di minoranza, il consiglio di amministrazione provvede alla sua temporanea sostituzione per cooptazione con deliberazione approvata dal collegio sindacale nominando l'amministratore successivo previsto dalla lista di minoranza, se disponibile. Qualora dalla lista di minoranza non residuino dei candidati eleggibili e disposti ad accettare la carica, il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione dell'amministratore cessato ai sensi dell'art. 2386 c.c., fermo il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi e del numero minimo di consiglieri in possesso dei Requisiti di Indipendenza . L'amministratore così nominato resta in carica sino alla prossima assemblea e quello nominato dall'assemblea dura in carica per il tempo che avrebbe dovuto rimanervi l'amministratori da esso sostituito.

Tuttavia, se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, si intende decaduto l'intero consiglio e l'assemblea

deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.

Art. 15. Riunioni e deliberazioni del Consiglio

1. Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta motivata da almeno due consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e sindaci effettivi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

3. Le riunioni del consiglio sono valide con la presenza e/o la partecipazione della maggioranza dei suoi membri e, in difetto di convocazione, con la presenza di tutti i suoi membri e dei sindaci effettivi.

Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti o partecipanti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

4. L'intervento in consiglio può avvenire anche con mezzi di telecomunicazione. Il consiglio deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento, inviare e ricevere documenti ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

5. Le riunioni del consiglio di amministrazione possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

Art. 16. Poteri

1. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, salvo quelli che siano espressamente riservati dalla legge o dal presente statuto alla competenza dell'assemblea. All'organo amministrativo è pertanto conferita ogni facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale che non sia per legge o per il presente statuto, in modo tassativo, riservata all'Assemblea dei soci.

2. Sono, inoltre, attribuite all'organo amministrativo la competenza relativa alle deliberazioni concernenti:

a) la fusione nei casi di cui gli articoli 2505 (incorporazione di società interamente possedute), 2505-bis c.c. (incorporazione di società possedute al 90%);

b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;

c) la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società;

d) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;

e) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;

f) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Art. 17. Organi delegati, Comitati, Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Direttori e Procuratori

1. Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 cod. civ., proprie attribuzioni a uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, salve le attribuzioni espressamente riservate per legge o statuto al consiglio. Il consiglio può altresì conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche ad altri membri del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale sono informati, anche dagli organi delegati (direttamente o tramite gli organi delegati, di regola in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, con le modalità ritenute di volta in volta più opportune), sul generale andamento della gestione, sulla prevedibile evoluzione delle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società o dalle sue controllate, con periodicità trimestrale, ovvero nel più breve termine eventualmente stabilito dal consiglio di amministrazione.

Rientra nei poteri dell'amministratore delegato conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

2. Il consiglio di amministrazione potrà nominare uno o più comitati interni composti da suoi membri, determinandone il numero e delegando ad essi parte delle proprie attribuzioni, salve le attribuzioni espressamente riservate per legge o statuto al Consiglio.

3. Il consiglio di amministrazione nomina un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154-*bis* TUF, previo parere obbligatorio ma non vincolante del collegio sindacale, ne dispone, occorrendo, anche la revoca e ne determina il relativo compenso.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve aver maturato un'esperienza almeno triennale in materia di amministrazione, finanza e controllo e possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli amministratori. La perdita dei requisiti comporta la decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata da consiglio di amministrazione entro 30 (trenta) giorni dalla conoscenza del difetto.

Art. 18. Cariche sociali

1. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e, se del caso, un Vice Presidente, a meno che non vi abbia già provveduto l'Assemblea all'atto della nomina del Consiglio stesso. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni della presidenza potranno essere esercitate dal Vice Presidente.

2. La firma sociale e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente. La rappresentanza della società, inoltre, spetterà agli amministratori delegati nei limiti delle attribuzioni conferite, ed ai procuratori eventualmente nominati per determinati atti o categorie di atti nei limiti della delega.

Art. 19. Compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, un compenso che è stabilito dall'assemblea. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. L'Assemblea può peraltro determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Capitolo V: Collegio Sindacale e revisione legale dei conti

Art. 20. Collegio Sindacale

1. Il collegio sindacale esercita le funzioni previste dalla legge; esso è composto da tre membri effettivi e da due sindaci supplenti. I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

2. I sindaci devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente. Ai sensi dell'art. 1 del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività svolta dalla Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società come decritto all'art. 3 del presente statuto. Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge.

3. Il collegio sindacale può tenere le proprie riunioni per video, audio o tele conferenza, con le modalità sopra precisate per il consiglio di amministrazione.

Art. 21. Nomina del Collegio Sindacale

L'assemblea ordinaria provvede alla nomina dei membri e del presidente del collegio sindacale e ne determina i rispettivi emolumenti.

La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano, devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità e modalità di deposito prescritte dalla disciplina anche regolamentare *pro tempore* vigente.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente statuto. È altresì depositata ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

Ogni socio, i soci aderenti a un patto parasociale relativo alla Società rilevante ai sensi dell'artico 122 TUF, il soggetto controllante, le Società controllate e quelle soggette a comune controllo e gli altri soggetti tra i quali sussista un rapporto di collegamento anche indiretto ai sensi della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Ogni candidato potrà essere presentato in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria (ovvero la diversa percentuale stabilita dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente), da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Sono altresì depositate le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo candidato di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni.

Ciascuna lista che – considerando entrambe le sezioni – presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve altresì includere candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di sindaco effettivo e almeno un candidato alla carica di sindaco supplente (ove questi siano stati presentati). In caso di mancato adempimento la lista si considera come non presentata.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, il quale sarà anche nominato presidente del collegio sindacale.

Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti, che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Qualora non sia assicurato l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare, *pro tempore* vigente, si provvederà nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di maggioranza, alle necessarie sostituzioni secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano eletti.

Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti, ovvero nel caso in cui venga presentata un'unica lista o non vengano presentate liste, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza rispettare la presente procedura, fermo il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Il presidente del collegio sindacale è individuato nella persona del sindaco effettivo eletto dalla minoranza salvo il caso in cui sia votata una sola lista o non sia presentata alcuna lista: in tali ipotesi il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea che delibera con la maggioranza relativa ivi rappresentata.

In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea.

Nell'ipotesi di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva Assemblea, dal sindaco effettivo più anziano appartenente alla lista del presidente cessato.

Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.

Qualora il meccanismo di subentro dei sindaci supplenti non consenta di rispettare la normativa *pro tempore* vigente in tema di equilibrio tra i generi, l'assemblea deve essere convocata al più presto onde ripristinare l'osservanza di detta normativa.

L'Assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi ed a quanto altro a termine di legge.

Art. 22. Revisione legale dei conti

1. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione in base alla normativa vigente.

2. Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri, gli obblighi e i compensi dei soggetti comunque incaricati dalla revisione legale dei conti, si osservano le disposizioni delle norme di legge e regolamentari *pro tempore* applicabili.

Capitolo VI: Esercizi sociali, bilancio

Art. 23. Esercizi sociali, bilancio e distribuzione degli utili

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio a norma di legge.

2. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi diversamente.

In presenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge, la società può distribuire acconti sui dividendi.

3. I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno di esigibilità si prescrivono a favore della Società.

Capitolo VII: Strumenti finanziari, obbligazioni, patrimoni destinati e finanziamenti

Art. 24. Strumenti finanziari

1. La Società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con le maggioranze di legge, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

Art. 25. Prestiti obbligazionari

1. La Società può emettere obbligazioni nei modi e termini di legge, anche convertibili e "cum warrant" e "warrant" ove constino le condizioni previste dalla normativa vigente. Tali strumenti finanziari, nella misura consentita dalle disposizioni applicabili, possono essere sottoposti al regime di dematerializzazione.

2. L'assemblea può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere obbligazioni convertibili nei termini previsti dalla legge, a norma dell'articolo 2420-ter cod. civ..

Art. 26. Patrimoni destinati

1. La Società può costituire, con delibera adottata dall'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2447-ter cod. civ., patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti cod. civ..

Art. 27. Finanziamenti dei soci

1. I soci possono finanziare la Società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, con o senza obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Capitolo VIII: Recesso

Art. 28. Diritto di recesso

1. I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della Società o di introduzione di limiti alla circolazione delle azioni.

2. I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

Capitolo IX: Operazioni con parti correlate

Art. 29. Operazioni con parti correlate

1. La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, alle disposizioni dello Statuto Sociale e alle procedure adottate in materia.

2. Nei casi di urgenza – eventualmente collegata anche a situazioni di crisi aziendale - le procedure adottate dalla Società possono prevedere particolari modalità per la conclusione di operazioni con parti correlate in deroga alle regole ordinarie e nel rispetto dalle condizioni stabilite dall'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.

3. Le procedure in materia di operazioni con parti correlate adottate dalla Società possono altresì prevedere che il consiglio di amministrazione approvi le "operazioni di maggiore rilevanza", come definite dal regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato), nonostante l'avviso contrario del comitato di amministratori indipendenti competente a rilasciare il parere in merito alle suddette operazioni, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del codice civile. In tal caso l'assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto, non consti il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti in assemblea.

Capitolo X: Scioglimento e liquidazione della Società

Art. 30. Liquidatori: Nomina, revoca e poteri

1. Lo scioglimento volontario della Società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo.

2. Nel caso di cui al precedente comma, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 cod. civ., ovvero da altre disposizioni di legge o del presente statuto, l'assemblea dei soci, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, stabilisce:

a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;

c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

d) i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica l'art. 2489 c.c..

3. La Società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente statuto.

Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso.

Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487-ter c.c.

Le disposizioni sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII del Libro V del codice civile.

Capitolo XI: Norme finali

Art. 31. Norme finali

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, valgono le norme di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti.

Il sottoscritto Paolo Virenti Amministratore della Società PITECO S.p.A. consapevole delle responsabilità penali di cui agli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 per l'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, la corrispondenza del presente documento all'originale conservato agli atti della Società.

Milano, 3 febbraio 2020